

**Modifica, da parte della Francia, degli oneri di servizio pubblico imposti sui servizi aerei di linea all'interno della Francia**

(98/C 395/03)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. La Francia ha deciso di modificare gli oneri di servizio pubblico relativi ai servizi aerei di linea sulla rotta Périgueux (Bassillac)-Parigi (Orly), pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* C 123 del 26 aprile 1996, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie <sup>(1)</sup>.

2. Gli oneri di servizio pubblico modificati sono i seguenti:

— *Relativamente al numero di frequenze minime*

Devono essere garantiti almeno tre viaggi di andata e ritorno giornalieri, il mattino, a metà giornata e la sera, dal lunedì al venerdì compreso, un viaggio di andata e ritorno il sabato mattina e un viaggio di andata e ritorno la domenica sera, tranne che in agosto e nei periodi e giorni festivi.

Nel mese di agosto e nei periodi festivi, devono essere garantiti almeno due viaggi giornalieri di andata e ritorno dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi, un viaggio di andata e ritorno il sabato mattina e un viaggio di andata e ritorno la sera della domenica e dei giorni festivi.

I servizi devono essere effettuati senza scalo intermedio fra Périgueux (Bassillac) e Parigi-Orly.

— *Relativamente alla categoria di aeromobili utilizzati e alla capacità offerta*

I servizi devono essere effettuati mediante apparecchi pressurizzati.

Dal lunedì al venerdì incluso, tranne che nel mese di agosto e nei periodi e giorni festivi, deve essere garantita una capacità minima di 180 posti al giorno, quali che siano i limiti dell'area aeroportuale di Périgueux (Bassillac).

Dal lunedì al venerdì incluso durante il mese di agosto e nei periodi festivi, ma esclusi i giorni festivi, deve essere garantita una capacità minima di 120 posti.

Il sabato, la domenica e i giorni festivi deve essere garantita una capacità minima di 60 posti.

Qualora la capacità minima richiesta risulti insufficiente rispetto al traffico rilevato, essa potrà essere aumentata mediante pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* di un avviso di modifica degli oneri di servizio pubblico.

— *Relativamente agli orari*

Gli orari devono consentire ai passeggeri che viaggiano per lavoro di effettuare un viaggio di andata e ritorno in giornata e permettere una permanenza di almeno 8 ore sia a Périgueux che a Parigi.

Va rilevato che, ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio del 18 gennaio 1993, relativo a norme comuni per l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità <sup>(2)</sup>, all'aeroporto di Parigi (Orly) sono riservate bande

<sup>(1)</sup> GU L 240 del 24.8.1992, pag. 8.

<sup>(2)</sup> GU L 14 del 22.1.1993, pag. 1.

orarie per l'effettuazione del servizio di linea Parigi (Orly)-Périgueux (Bassillac). I vettori aerei interessati al collegamento in questione, possono ottenere le informazioni relative alle bande orarie presso il coordinamento degli aeroporti di Parigi.

— *Relativamente alla commercializzazione dei voli*

I voli devono essere commercializzati attraverso almeno un sistema telematico di prenotazione. Sia a Parigi che a Périgueux deve essere presente in via continuativa una rappresentanza commerciale del vettore.

— *Relativamente alla continuità del servizio*

Salvo i casi di forza maggiore, il numero di voli annullati per motivi direttamente imputabili al vettore non deve superare il 3 % dei voli programmati. Il vettore potrà interrompere la prestazione dei servizi soltanto con un preavviso di almeno sei mesi.

3. I presenti obblighi di servizio pubblico sostituiscono, per quanto concerne la rotta Périgueux (Bassillac)-Parigi (Orly), quelli riportati nella comunicazione della Commissione pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* C 123 del 26. aprile 1996.

---

### Avviso di scadenza di misure antidumping

(98/C 395/04)

La Commissione rende noto che la misura antidumping elencata qui sotto verrà a scadenza fra breve.

Il presente avviso è pubblicato in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio <sup>(1)</sup>, del 22 dicembre 1995, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 905/98 del Consiglio <sup>(2)</sup>, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte dei paesi non membri della Comunità europea.

Prodotto	Paese(i) d'origine o d'esportazione	Misure	Riferimento	Data della scadenza
Album per fotografie legati a libro	Repubblica popolare cinese	Dazio	Regolamento (CE) n. 3664/93 (GU L 333 del 31.12.1993)	1.1.1999

<sup>(1)</sup> GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 128 del 30.4.1998, pag. 18.

---